



COMUNE di ROTA GRECA

Provincia di Cosenza

Via San Francesco 23, 87010, Rota Greca (CS)

C.F. 00368270781 Tel. 0984.928879

comunerotagreca@asmepec.it

Codice IPA

c_h585

Codice Univoco UFHQQS

Ordinanza del Sindaco

N. 7 DEL 21-05-2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA TUTELA DEI CORSI D'ACQUA, REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI SCOLO DEI CAMPI, TUTELA DELLE STRADE PUBBLICHE, RIVALSA DELLE SPESE SUGLI INADEMPIENTI.

Il Sindaco

Viste:

- la nota dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, Settore Viabilità, prot.n. 260023795 del 19.05.2026, acquisita agli atti di questo ente in data 19/05/2026 con prot. n. 1843, avente ad oggetto "richiesta di emissione ordinanza contingibile ed urgente per il taglio di erba, rovi, arbusti ed alberi nelle aree prospicienti le strade provinciali - tutela della pubblica e privata incolumità e prevenzione incendi - art. 31 del vigente codice della strada - d.l.vo 30 aprile 1992 n. 28/5 e del relativo regolamento attuativo d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495";
- la nota dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, Settore Viabilità, prot.n. 260023913 del 20.05.2026, acquisita agli atti di questo ente in data 20/05/2026 con prot. n. 1853, avente ad oggetto "richiesta emissione ordinanza manutenzione ripe dei fondi laterale alle strade e pulizia fossi e canali";

Accertato che durante le precipitazioni meteorologiche si possono verificare eventi alluvionali derivanti dallo straripamento degli scoli naturali dei campi e dei fossi, che provocano notevoli disagi e danni alla collettività per allagamenti di strade e luoghi pubblici, di insediamenti abitativi e produttivi di privati, e di fondi agricoli, causando limitazioni al transito ed alle normali attività, oltre che richiedere l'attivazione del personale e dei mezzi dell'Amministrazione per i necessari interventi di ripristino;

Considerato che i fenomeni specificati, oltre che alla copiosità delle piogge, possono essere causati:

- dalla omessa manutenzione dei corsi d'acqua, i cui alvei risultano invasi da rovi, canne, erbe infestanti, piante, con grave pregiudizio del libero deflusso delle acque;
- dalla omessa o inadeguata regimazione delle acque di scolo dei campi le quali, di frequente, specialmente in caso di copiose piogge, defluiscono in maniera incontrollata e rapida seguendo l'andamento naturale del terreno;
- da lavori di aratura, che si estendono fino ai margini delle strade e dei corsi d'acqua con grave danno alle corrispondenti scarpate;

Considerato che il mancato deflusso delle acque, a causa di ostruzioni dell'alveo, può comportare fenomeni di inondazione nei periodi piovosi e l'insorgere di numerosi problemi di

carattere igienico-sanitario, quali il richiamo di ratti, il proliferare di insetti ed emissioni maleodoranti, nei periodi caldi;

Ritenuto indifferibile ed urgente provvedere al ripristino della funzionalità idraulica della rete di scolo delle acque meteoriche come sopra descritta, stante il continuo ripetersi di fenomeni franosi o di allagamento ed erosione in diverse zone del territorio comunale, in particolare nella rete viaria pubblica;

Ritenuto altresì opportuno e doveroso adottare dei provvedimenti tesi ad evitare che in caso di piogge, anche cospicue e prolungate, possano riverificarsi i fenomeni dannosi sopra specificati, a tutela della pubblica sicurezza ed incolumità, nonché a tutela del patrimonio pubblico;

Dato atto che la normativa in materia idraulica ed il nuovo codice della strada di cui al Dlgs. 285 del 30.04.92 obbligano proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani, frontisti alla rete viaria e/o alla rete idraulica secondaria minore e marginale a mantenere in tutto il territorio comunale la stabilità idrogeologica e l'efficienza idraulica dei terreni al fine di evitare ogni genere di pericolo o danno per persone o cose;

Visto il R.D. 523 del 25/07/1904 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

Visto il D. Lgs n. 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della strada aggiornato dalla Legge 01 Agosto 2003, n. 214, e in particolare l'art. 15 (Atti vietati), l'art. 29 (Piantagioni e siepi), l'art. 31 (manutenzione delle ripe), l'art.32 (Condotta delle acque) e l'art.33 (Canali artificiali e manufatti sui medesimi) e ss.mm.ii... ;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) con particolare rilievo gli artt. 25,26,27,28,70,71;

Visti gli art.li 891,892,893,894,895,896,897,898,899, nonché gli art.li 915,916 e 917 del Codice Civile;

Ritenuto che, per quanto sopra riportato, sussistono motivazioni di natura contingibile ed urgente che richiedono l'attuazione di interventi urgenti;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, fondi rustici e di fabbricati, sia rurali che urbani, presenti nel territorio comunale ed in particolare di quelli limitrofi alla rete viaria, a piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, agli insediamenti residenziali, produttivi e commerciali, di procedere agli interventi e di attuare gli accorgimenti di seguito elencati:

a) la manutenzione degli alvei di tutti i fossati, scoli, fossette e collettori, costituenti il reticolo idraulico secondario minore, mediante rimozione di ogni detrito o materiale, compresa la vegetazione infestante, provvedendo al ripristino della sezione idraulica originaria, all'adeguamento delle pendenze ed alla rimozione di ogni deposito di materiali che ostacolo il

naturale deflusso delle acque. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori di fondi. Nella fascia contigua da m 4 a m 10 a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici è vietata l'aratura a profondità superiore a cm 50;

b) la manutenzione delle scarpate poste a monte di strade e percorsi mediante risagomatura per ridurre le pendenze e la realizzazione di fossette di guardia al fine di evitare fenomeni di erosione e dissesti franosi;

c) la sistemazione idraulica delle strade private, in particolare di quelle in pendenza, mediante realizzazione di canalette trasversali con griglia, al fine di evitare l'afflusso di acqua ed il trasporto di detriti nelle intersezioni con la viabilità pubblica o di uso pubblico;

d) il divieto di intubare o modificare il tracciato e le dimensioni di fossi e canali privati e di ogni altra forma del reticolo idraulico minore e marginale, senza che siano state preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni;

e) il divieto di scaricare le acque dei campi sulle strade;

f) di mantenere una fascia agevolmente transitabile dai mezzi meccanici lungo tutti i fossi demaniali al fine di consentire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

2. A tutti i proprietari, affittuari, conduttori, frontisti e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di aree non edificate nei centri urbani, sia collinari che di pianura, la tutela dei corsi d'acqua e delle strade pubbliche, di attuare i lavori, gli accorgimenti e precauzioni di seguito elencati:

- ai sensi del R.D. 523/1904 è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m. 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente;

- ai sensi del R.D. 523/1904, di effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita;

- di mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo;

- gli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo;

- oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti;

- i corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc, dovranno essere mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo;

- in prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle;

- le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a

valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie;

- i proprietari e/o conduttori del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

A V V E R T E

1) Che i trasgressori delle presenti disposizioni saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Nuovo Codice della Strada e dalla presente ordinanza, fatta salva inoltre l'applicazione di ogni altra sanzione penale prevista dalla vigente normativa, nonché il riconoscimento dei danni arrecati, il ripristino dei luoghi, e quanto altro sarà riscontrato a proprio carico. In particolare, per le trasgressioni comprese nel Nuovo Codice della Strada, saranno applicate le corrispondenti sanzioni previste;

2) Per le sanzioni amministrative pecuniarie non previste nel codice della strada si stabilisce quando segue:

- per le trasgressioni delle presenti disposizioni che causano: ostruzione, anche parziali di fossi, canali, torrenti, ecc.; cedimento di scarpate laterali alle strade pubbliche o ai corsi d'acqua, canali, fossi, ecc.; invasione della sede stradale e della banchina laterale, con acqua, fango, terra, ghiaia, e qualsiasi altro materiale estraneo alla sede stradale stessa; tracimazione delle acque dall'alveo dei torrenti, canali fossi, ecc.; altri eventi di importanza simile; sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267-art. 7 bis;

- per la trasgressione del divieto di lavori di aratura entro le distanze suddette dai margini stradali, o dai margini dei fossi, canali, fiumi, ecc. e di altre disposizioni di importanza simile, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7 bis;

- per ogni altra trasgressione non compresa nei casi suddetti, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267-art. 7 bis;

3) Che in caso di danni al pubblico demanio stradale o idraulico causati dall'inottemperanza alla presente ordinanza verranno addebitate agli inadempienti le spese necessarie alla riparazione ed al ripristino dei luoghi. Analogamente in caso di danni a persone o cose gli stessi inadempienti potranno essere chiamati in causa per azioni legali risarcitorie del danno subito, fatta salva l'azione penale;

4) Che qualora dall'inadempienze delle disposizioni sopra specificate possa derivare un pericolo alla pubblica sicurezza ed incolumità, ovvero in caso di ostinata inadempienza anche a seguito di diffida, si procederà all'esecuzione d'ufficio anche senza preavviso, tenuto conto dell'informativa della presente ordinanza, e saranno addebitate a carico dell'inadempiente le spese sostenute, fatti salvi i provvedimenti sanzionatori e penali del caso.

D E M A N D A

al Servizio di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

D I S P O N E

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;
- venga resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- sia trasmessa mediante P.E.C.:

- o al Prefetto di Cosenza (indirizzo pec: protocollo.prefcs@pec.interno.it), in attuazione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
- o Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile (indirizzo PEC: dipartimento.protezionecivile@pec.regione.calabria.it);
- o Alla Provincia di Cosenza – Settore Viabilità (pec: viabilita@pec.provincia.cs.it);
- o al Servizio di Polizia Locale del Comune di Rota Greca per i controlli di competenza;
- o alla Stazione dei Carabinieri di Lattarico (indirizzo PEC: tcs25841@pec.carabinieri.it), per quanto eventualmente di competenza;
- o al Nucleo Carabinieri Forestale – Montalto Uffugo (indirizzo PEC: fcs42759@pec.carabinieri.it);
- o al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rota Greca.

Il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge n. 241/1990.

I N F O R M A

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, o in ulteriore alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe De Monte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.